

REGIO DECRETO-LEGGE 8 dicembre 1927 , n. 2258

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. (027U2258)

Vigente al : 17-2-2022

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'[art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100](#);

Considerata la necessita' urgente ed assoluta di dare all'Amministrazione dei monopoli di Stato un assetto amministrativo contabile ed un ordinamento organico rispondente alle inderogabili necessita' della sua funzione industriale e commerciale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I servizi dei monopoli di produzione, importazione e vendita dei sali e tabacchi, la produzione e vendita del chinino di Stato sono esercitati mediante la speciale Amministrazione dei monopoli di Stato ((...)).

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#)))

Art. 3

((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#))).

Le disposizioni sul riscontro effettivo di cui alla [legge 11 luglio 1897, n. 256](#), non si applicano ai magazzini ed ai depositi di materie e merci dell'Amministrazione autonoma. (1)

AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto 29 febbraio 1928 (in G.U. 12/03/1928, n. 60) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni contenute nel comma 2 del presente articolo entreranno in vigore col 1° luglio 1928.

Art. 4

Le entrate dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sono di due specie:

1° entrate fiscali, rappresentate dall'imposta sul consumo dei sali e dei tabacchi;

2° entrate di natura industriale e commerciale.

La quota percentuale dei proventi lordi dei singoli monopoli da considerarsi come entrata fiscale e' determinata con la legge di bilancio.

Le entrate sono versate nella Tesoreria dello Stato e vengono imputate al competente capitolo del bilancio dell'entrata dello Stato per la parte fiscale ed al bilancio speciale dell'Azienda per la parte di natura industriale e commerciale. Gli utili industriali sono devoluti al Tesoro dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario.
(9)

AGGIORNAMENTO (9)

La [L. 18 aprile 1950, n. 245](#) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Per provvedere all'esecuzione delle spese di cui all'art. 1 ed all'ammortamento degli eventuali mutui contratti ai sensi dell'art. 2, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata, in deroga a quanto disposto dall'[art. 4 del regio decreto-legge 8](#)

[dicembre 1927, n. 2258](#), convertito nella [legge 4 dicembre 1928, n. 3474](#), ad utilizzare gli avanzi di gestione che si verificheranno negli esercizi finanziari a cominciare da quello 1948-49, e che non saranno, pertanto, versati al Tesoro".

Art. 5

La Tesoreria centrale al principio di ogni esercizio finanziario e' autorizzata a concedere per il finanziamento delle aziende dei monopoli di Stato un'apertura di credito in conto corrente fino a concorrenza di un quarto dell'ammontare complessivo delle somme stanziare sul bilancio della spesa dell'Amministrazione autonoma per l'esercizio stesso. In caso di necessita' urgente tale limite potra' essere superato previa autorizzazione di volta in volta del Ministro per le finanze.

Su tale conto corrente sono versate le entrate di cui al n. 2 dell'articolo precedente.

Art. 6

La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate, fa il riscontro consuntivo delle spese dell'Amministrazione autonoma ed ha il diritto di richiedere e ricevere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

Le attribuzioni della Corte dei conti si esercitano per mezzo di un ufficio speciale da istituirsi presso la Direzione generale con personale gia' appartenente alla Corte stessa.

Il riscontro su tutti gli atti dell'Amministrazione dei monopoli industriali per il periodo anteriore all'entrata in vigore del presente decreto sara' esercitato dalla Corte dei conti in sede preventiva, nei modi consueti, anche se la data del provvedimento sia posteriore all'entrata in vigore del decreto stesso.

((1))

AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto 29 febbraio 1928 (in G.U. 12/03/1928, n. 60) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni contenute nel presente articolo entreranno in vigore col 1° luglio 1928.

Art. 7

Presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato ed alla dipendenza diretta del direttore generale e' costituito un ufficio centrale di ragioneria con personale distaccato dai ruoli organici delle ragionerie centrali, al quale possono essere aggregati funzionari dei ruoli di cui al numero 1 del successivo art. 14. La spesa relativa al personale distaccato sara' rimborsata al Tesoro sul bilancio dell'Amministrazione autonoma.

((1))

AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto 29 febbraio 1928 (in G.U. 12/03/1928, n. 60) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni contenute nel presente articolo entreranno in vigore col 1° luglio 1928.

Art. 8

Le consultazioni legali, la rappresentanza e la difesa di tutte le vertenze che interessano l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato restano affidate alla Regia avvocatura erariale.

Resta altresì applicabile per gli impiegati ed agenti dell'Amministrazione stessa il disposto dell'[art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828](#).

Art. 9

Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e' presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Il conto consuntivo e' allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato.

Sara' unito un conto consuntivo ed un conto economico per ciascuna delle aziende ed un riassunto per tutta l'Amministrazione.

Art. 10

Per ciascuna Azienda dei monopoli di Stato e' istituito un fondo di riserva per le spese impreviste, formato con assegnazioni da farsi nei singoli esercizi in ragione del 2 per cento dei prodotti di carattere industriale e commerciale delle Aziende stesse.

Le somme relative saranno passate in apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale.

Le assegnazioni cessano quando il fondo abbia raggiunto L. 100.000.000 per l'Azienda tabacchi, L. 20.000.000 per quella dei sali e L. 3.000.000 per quella del chinino di Stato. Le somme prelevate dai fondi di riserva delle singole Aziende saranno reintegrate mediante appositi stanziamenti da approvarsi con la procedura stabilita per le variazioni di bilancio.

Il prelevamento di somme dal fondo di riserva e la loro iscrizione ai rispettivi capitoli di bilancio o ad un capitolo nuovo sono fatti per decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze ((...)).

I decreti suddetti sono comunicati al Parlamento col conto consuntivo.

AGGIORNAMENTO (3)

Il [Regio D.L. 21 settembre 1933, n. 1245](#), convertito senza modificazioni dalla [L. 4 gennaio 1934, n. 16](#), ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il limite per il fondo di riserva per l'Azienda delle saline stabilito dall'[art. 10 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258](#), e' elevato a L. 6.000.000".

Art. 11

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107](#))

Art. 12

L'Amministrazione dei monopoli di Stato continuerà ad esercitare, sino a quando non sia diversamente provveduto, i servizi del lotto, delle imposte di fabbricazione sui fiammiferi e sulle cartine per sigarette e del monopolio di importazione e vendita degli accenditori automatici e delle pietrine focaie, valendosi di personale dei ruoli del Ministero e delle Intendenze ed occorrendo di quello dei ruoli di cui al n. 1 del successivo art. 14.

Art. 13

All'Amministrazione dei monopoli di Stato e' demandata la definizione amministrativa dei reati, non colpiti da pena corporale, previsti dalla legge sulla privativa del sale e dei tabacchi, sul lotto, sulle imposte di fabbricazione dei fiammiferi e delle cartine e tubetti per sigarette, sul monopolio di importazione e vendita degli apparecchi di accensione e delle pietrine focaie.

Il Ministro per le finanze emanera' le norme per l'attuazione della presente disposizione.

Art. 14

Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno determinate ((...)) le attribuzioni del direttore generale, le facolta' dell'Amministrazione autonoma in materia di lavori, forniture, coltivazioni, acquisti ed alienazioni patrimoniali, anche in deroga alle disposizioni legislative in vigore, e quanto altro occorra per l'attuazione del presente decreto.

Con decreti del Ministro per le finanze sara' provveduto, anche in deroga alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti:

1° a stabilire i nuovi ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli, col relativo trattamento economico, le norme per il collocamento, le ammissioni, le promozioni nei ruoli stessi, i trasferimenti di ruolo ed ogni altra norma eventualmente occorrente, in materia di personale, per assicurare il funzionamento dei servizi;

2° a determinare, sentito il Consiglio di amministrazione, l'ordinamento centrale e periferico dei servizi dell'Amministrazione e le attribuzioni ed il funzionamento dei vari organi ivi compresa la' ragioneria centrale di cui all'art. 7 del presente decreto;

3° ad emanare le norme per la costituzione ed il funzionamento del conto corrente di cui all'art. 5 del presente decreto;

4° a disciplinare il trasferimento all'Amministrazione autonoma delle attribuzioni affidate alle Intendenze di finanza in materia di distribuzione e vendita dei prodotti.

Art. 15

La data di attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto sara' fissata con decreto del Ministro per le finanze, salvo per quanto riguarda la decorrenza della gestione autonoma del bilancio, la quale avra' inizio col 1° luglio 1928. ((1))

Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Volpi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 dicembre 1927 - Anno VI

Atti del Governo, registro 267, foglio 97. - Sirovich.

AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto 29 febbraio 1928 (in G.U. 12/03/1928, n. 60) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel [R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258](#), e nel [R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2452](#), riguardanti l'Amministrazione dei monopoli di Stato, entrano in vigore col 1° marzo 1928, fatta eccezione:

1° per quelle che riflettono la gestione autonoma del bilancio e per le altre contenute negli articoli 3, 2° comma, 6 e 7 del [R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258](#), e negli articoli 13, 15 e 17 del [R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2452](#), le quali tutte entreranno in vigore col 1° luglio 1928;

2° per quanto riguarda l'attribuzione all'amministrazione dei monopoli di Stato della definizione amministrativa dei reati ed il trasferimento ad essa dei servizi ora affidati alle intendenze di finanza in materia di distribuzione e di vendita dei prodotti".